

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3413/90 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale (1) prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 300 tonnellate di agli del codice NC ex 0703 20 00, dal 1° febbraio al 31 maggio;
- 1 200 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,
- 1 300 tonnellate di piselli congelati del codice NC 0710 21 00,
- 3 000 tonnellate di ciliegie dolci a polpa chiara, di diametro pari o inferiore a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato del codice NC ex 2008 60 39,
- 545 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, del capitolo 22 della NC,
- 5 420 ettolitri di acqueviti di prugne commercializzate con il nome di «Slijivovica», del codice NC ex 2208 90 33, e
- 1 500 tonnellate di tabacco «Prilep» dei codici NC ex 2401 10 60 e ex 2401 20 60, specificato in un accordo sotto forma di scambio di lettere dell'11 luglio 1980,

originari della Jugoslavia;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, tuttavia, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Jugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 (2);

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.

(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.

considerando che le acqueviti di prugne e il tabacco «Prilep» devono essere accompagnati da un certificato di autenticità; che è opportuno aprire questi contingenti per il 1991;

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 1673/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo (3), i dazi doganali previsti per le acqueviti di prugne provenienti dalla Spagna e dal Portogallo sono totalmente sospesi; che occorre applicare la stessa aliquota di dazi alle importazioni di questi prodotti originari della Jugoslavia;

considerando che le importazioni dei vini nella Comunità sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/90 (5);

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. a) I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari di Jugoslavia, durante i periodi seguenti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno:

(1) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 1.

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 9.